



# CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DEI VERBALI DELL'ADUNANZA CXLVII

20 dicembre 2001

Presidenza: Luciano ALBERTIN  
Giuseppe CERCHIO

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno duemilauno, alle ore 16.30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale, sotto la Presidenza, per parte delle sedute, del Presidente del Consiglio Luciano ALBERTIN e, per la restante parte, del Vicepresidente del Consiglio Giuseppe CERCHIO e con la partecipazione del Segretario Generale Edoardo SORTINO si e' riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso in data 11 dicembre 2001 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affissi all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Mercedes BRESSO e i Consiglieri:  
Lorenzo AGASSO - Luciano ALBERTIN - Giovanna ALBERTO - Ciro ARGENTINO - Angelo AUDDINO - Piergiorgio BERTONE - Luigi BIANCO - Levio BOTTAZZI - Giuseppe BRUNO - Arturo CALLIGARO - Mario CASSARDO - Giuseppe CERCHIO - Michele CHIAPPERO - Vincenzo CHIEPPA - Massimo COTICONI - Mariella DEPAOLI - Luca FACTA - Alberto FERRERO - Paolo FERRERO - Cesare FORMISANO - Vincenzo GALATI - Francesco GOIA - Giuseppe IANNO' - Elio MARCHIARO - Giorgio MORRA DI CELLA - Massimiliano MOTTA - Candido MUZIO - Amalia NEIROTTI - Gianfranco NOVERO - Giacomo PORTAS - Modesto PUCCI - Marta RABACCHI - Salvatore RAPISARDA - Davide RICCA - Massimo ROSTAGNO - Silvana SANLORENZO - Aurora TESIO - Alberto TOGNOLI - Sergio VALLERO - Gian Luca VIGNALE.

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Carmela LOIACONI - Pierluigi MOSCA - Giovanni OSSOLA - Francesco ROMEO - Giancarlo VACCA CAVALOT.

Partecipano alle sedute gli Assessori: Giuseppe GAMBA - Luigi RIVALTA - Antonio BUZZIGOLI - Franco CAMPIA - Luciano PONZETTI - Giovanni OLIVA - Giuseppina DE SANTIS - Maria Pia BRUNATO - Valter GIULIANO - Marco BELLION - Silvana ACCOSSATO - Barbara TIBALDI - Alessandra SPERANZA - Elena FERRO.

Commissione di scrutinio: Michele CHIAPPERO - Paolo FERRERO - Vincenzo GALATI.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attivita' per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22 febbraio 1997 N. 22.**

Prot. n. 220732/2001 Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita'.

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il .....1.1.GEN.2002.....

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134,

Co.3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Gamba, a nome della Giunta (seduta 16/10/2001), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale e il cui testo e' di seguito riportato:

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che, nel corso dell'attivita' svolta dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia e' stata rilevata la necessita' di definire una disciplina per l'attuazione della normativa statale relativa alla procedura semplificata prevista dall'art. 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", in ordine alle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi individuati con il D.M. 5/2/1998;

Rilevato che tale esigenza emerge, in particolare, in ordine alle procedure da seguire in caso di modifiche oggettive e soggettive rispetto alle comunicazioni iniziali effettuate dai soggetti iscritti nel Registro delle imprese che effettuano attivita' di recupero, nonche' le procedure da adottare nei casi di sospensione dell'attivita' previsti dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350;

Ritenuto pertanto, in relazione alla complessita' e rilevanza della materia, nonche' all'esigenza di semplificazione e trasparenza nei rapporti con l'utenza, ed anche al fine di sciogliere i dubbi interpretativi che il Servizio Gestione Rifiuti quotidianamente affronta, di disciplinare la materia con un proprio atto regolamentare;

Visto il testo del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attivita' per il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", composto da n. 17 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato, in particolare, che:

- le prescrizioni di cui all'art. 3 (Presentazione della comunicazione), in merito alle comunicazioni dei dati ed all'art. 5 (Presupposti essenziali all'esercizio) si riferiscono ad adempimenti relativi a procedimenti previsti dalla normativa vigente e rispondono all'esigenza di armonizzare le procedure del settore gestione dei rifiuti con le altre attivita' di competenza della Provincia in materia ambientale, nonche' con quelle di altri Enti in materia urbanistica, e con le funzioni degli Enti che effettuano attivita' di controllo;
- l'art. 7 (Irregolarita' della comunicazione) specifica i termini del procedimento secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/4/1992 n.300, concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina della denuncia di inizio di attivita' in luogo di autorizzazione;
- l'art. 8 (Assenza dei requisiti richiesti), relativamente alla facolta' dell'Amministrazione di richiedere elementi integrativi, in ogni caso riferiti ai requisiti richiesti, e' motivata dalla necessita' di raccogliere tutte le informazioni previste dalla legge anche nei casi particolari che possano non rientrare nella schematizzazione fornita dalla modulistica.
- la comunicazione prevista dall'art. 9 (Inizio attivita') risponde all'esigenza di facilitare il controllo sulle attivita' effettivamente operanti e disponibili nel territorio provinciale;
- l'art. 14 (Modifiche non sostanziali) prevede un procedimento semplificato (mera comunicazione, con facolta' di esercitare immediatamente l'attivita') nel caso di:
  - variazioni oggettive non aventi carattere sostanziale, in quanto, trattandosi di variazioni che non riguardano le tipologie di rifiuto gia' comunicate, non sussiste l'esigenza di subordinare l'inizio dell'attivita' al decorso del termine di 90 giorni sancito per le nuove comunicazioni;
  - variazioni soggettive, tenuto conto del fatto che tutti i requisiti soggettivi sono autocertificabili ai sensi del D. Lgs. 445/2000, che non prevede casi di sospensione del procedimento in attesa di verifiche sulle autocertificazioni presentate;

Dato atto che il Dirigente del Servizio competente curera' la predisposizione di un'apposita modulistica, conforme alle disposizioni del presente regolamento, da distribuire all'utenza, al

fine di razionalizzare e semplificare la raccolta dei dati oggetto di comunicazione ex art. 33 D. Lgs. 22/97.

Visti gli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 22/1997

Visto il D.M. 5/2/1998

Visto il D.M. 21/7/1998 n.350

Vista la L.R. n. 60/1995

Vista la L. n. 241/1990

Visto il D.P.R. n.300/1992

Visto il D. Lgs. n. 445/2000

Visti gli artt. 7 e 42 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 267/2000

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

### DELIBERA

- di approvare il Regolamento disciplinante il procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 22/97, composto da n. 17 articoli ed allegato alla presente, sotto la lett. A), per farne parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente del Consiglio** da' la parola all'Assessore Gamba per l'illustrazione della proposta.



*(Segue l'illustrazione dell'Assessore Gamba per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si da' come integralmente riportato.)*

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta il cui oggetto e' soprariportato.

Dopo attento esame ed ampia dettagliata discussione;  
la votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	38
Astenuti	=	9 (Alberto - Bruno - Coticoni - Ferrero A. - Ferrero P. - Formisano - Motta - Tognoli - Vignale)
Votanti	=	29

Favorevoli 29

(Agasso - Albertin - Argentino - Auddino - Bertone - Bianco - Bottazzi - Bresso - Cassardo - Cerchio - Chiappero - Depaoli - Facta - Galati - Goia - Ianno' - Marchiaro - Morra di Cella - Muzio - Neirotti - Portas - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Vallero).

**La deliberazione risulta approvata.**

*(Omissis)*



Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to E. Sortino

Il Presidente del Consiglio  
F.to L. Albertin

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. CXLVII in data 20 dicembre 2001.

/ar

**REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22**

**ART. 1 OGGETTO.**

1. Il presente regolamento disciplina la procedura relativa alla comunicazione di inizio attivita' prevista dall'art.33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, necessaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi individuati con D.M. 5 febbraio 1998.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure relative alle modifiche oggettive e soggettive ed alle variazioni di classe di attivita', riferite alle comunicazioni di cui al precedente comma 1, nonchè le comunicazioni di prosecuzione dell'attività.

**ART. 2 ESERCIZIO DELLA ATTIVITA'.**

1. L'esercizio delle operazioni di recupero di cui all'art. 1 puo' essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio attivita' da parte del servizio provinciale competente, purchè nel frattempo lo stesso servizio non abbia disposto con provvedimento motivato il divieto di inizio attività.
2. Non rientra nella disciplina del presente regolamento la costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, prescrizioni, e norme tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998, che e' autorizzata secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22.

**ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE.**

1. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla amministrazione provinciale e approvati con Determinazione del Dirigente del Servizio competente.
2. Il Servizio competente provvede a comunicare i dati necessari per il controllo al Comune sede della prevista attivita' ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) competente per territorio.
3. All'atto della presentazione della comunicazione il soggetto interessato deve effettuare il versamento previsto dal D.M. 21 luglio 1998, n.350 necessario per l'inserimento della ditta nel Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero. Coloro che inviano tale

dichiarazione dopo il 3 ottobre di ciascun anno devono comunque effettuare il versamento per l'anno in corso in quanto esso compete quale tassa per l'iscrizione al Registro e non per l'inizio dell'attività.

4. La comunicazione di inizio attività può essere effettuata solo se sussistono i presupposti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

#### **ART. 4 CONTENUTO.**

1. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve contenere tutti i dati e la documentazione così come specificamente previsti dalla modulistica predisposta dai competenti uffici provinciali e in particolare l'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero, nonché l'attestazione del primo versamento effettuato ai sensi del D.M. 350/98. Alla comunicazione deve essere unita copia del documento di identificazione del soggetto interessato.

2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione descrittiva dell'attività, datata e firmata da un professionista abilitato, dalla quale deve risultare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lvo 22/97 e dell'art. 5 del presente regolamento, le attività di recupero che si intendono svolgere, le caratteristiche strutturali dello stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione, le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero e loro destinazione.

#### **ART. 5 PRESUPPOSTI ESSENZIALI ALL'ESERCIZIO.**

1. Sono presupposti essenziali per il ricorso alle procedure semplificate previste dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/1997 le sottoriportate condizioni in mancanza delle quali non è ammesso l'inizio attività. In particolare è necessario che:

- a) la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;
- b) lo stabilimento, ovvero l'area adibita ad attività di recupero, siano conformi alle norme tecniche indicate dal legislatore per lo svolgimento della attività per la quale si intende presentare comunicazione;
- c) sussista la compatibilità urbanistica del sito sede dell'impianto certificata dal comune interessato;
- d) nel caso in cui dal processo di recupero dei rifiuti si generassero delle emissioni in atmosfera, l'interessato abbia ottenuto l'autorizzazione ex art. 6 o 12 del D.P.R. 203/88 da richiedere al Servizio competente della Provincia. La comunicazione sostituisce esclusivamente l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del D.P.R. 203/88, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti.

2. Nei casi particolari di attività di recupero, costituiti da:

1. rilevati e sottofondi stradali;

2. recupero ambientale;
  3. recupero ambientale di ex cave, discariche esaurite e bonifica di aree inquinate;
- l'attività di recupero é subordinata a:
- a) esecuzione del test di cessione, secondo quanto stabilito nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 che attesti il rispetto dei limiti fissati nell'allegato medesimo;
  - b) approvazione, da parte dell'autorità competente, di apposito e specifico progetto sull'intervento previsto.
3. L'avvio dell'attività di recupero resta subordinata al conseguimento delle certificazioni di cui ai precedenti punti a) e b), che sarà cura del soggetto interessato far pervenire agli enti in indirizzo nella comunicazione.

#### ART. 6 ISTRUTTORIA.

1. L'istruttoria é avviata dal servizio provinciale competente a ricevere la comunicazione.
2. All'atto del ricevimento della comunicazione il servizio provvede ad iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività ed entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. In particolare accerta che:
  - a) la comunicazione sia completa di tutti gli elementi e i documenti richiesti agli articoli precedenti;
  - b) i requisiti dichiarati e documentati rispondano a quelli previsti per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi dalla normativa vigente in materia.

#### ART. 7 IRREGOLARITA' DELLA COMUNICAZIONE.

1. Qualora la comunicazione non sia regolare o completa, l'ufficio competente ne dá comunicazione all'interessato entro 10 giorni lavorativi indicando le cause di irregolarità e di incompletezza.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 l'interessato deve produrre all'ufficio richiedente la documentazione mancante.
3. Trascorso tale periodo senza che l'interessato provveda a quanto richiesto, o nell'ipotesi in cui l'interessato provveda nuovamente in modo incompleto, l'amministrazione con provvedimento motivato dichiara l'improcedibilità della comunicazione. Il provvedimento é notificato all'interessato e comunicato al comune e all'ARPA.
4. In ogni caso il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione completa di tutte le indicazioni richieste.



5. Nel caso di dichiarazione di improcedibilità su richiesta dell'interessato l'amministrazione provvede alla restituzione delle somme versate.

#### **ART. 8 ASSENZA DEI REQUISITI RICHIESTI.**

1. Qualora nel corso dell'istruttoria si riscontrino carenze nella rispondenza dei requisiti dichiarati rispetto a quelli previsti dalla legge, l'ufficio competente ne dà immediata comunicazione all'interessato. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di dati o documenti non contemplati dalla modulistica ma comunque riferiti ai requisiti richiesti.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l'interessato deve produrre all'ufficio competente la documentazione.

3. Qualora l'interessato non trasmetta quanto richiesto nei termini previsti, l'amministrazione con provvedimento motivato dispone il divieto di inizio attività.

4. La Provincia dispone altresì il divieto di inizio attività qualora accerti che la comunicazione non corrisponde al vero in quanto contiene dichiarazioni mendaci o false dichiarazioni.

5. Il divieto di inizio attività è notificato all'interessato e comunicato al comune sede del previsto impianto e all'ARPA territorialmente competente.

6. La richiesta di integrazioni interrompe il termine di 90 giorni, che decorre nuovamente dal ricevimento dei dati richiesti.

7. Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta, al fine di acquisire dall'interessato elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.

#### **ART. 9 INIZIO ATTIVITA'.**

1. In caso di esito positivo della istruttoria, l'ufficio competente comunica tempestivamente all'interessato, al Comune ed all'ARPA, competenti per territorio, il numero di iscrizione attribuito e il numero delle tipologie di rifiuto in ordine alle quali si è perfezionato il silenzio-assenso.

2. L'interessato deve comunicare la data di effettivo avvio dell'esercizio dell'attività entro 10 gg. dall'avvio stesso, alla Provincia di Torino, al Comune e all'ARPA competenti per territorio.



## **ART. 10 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.**

1. L'iscrizione nel Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di cui all'art. 33 del D.Lvo 22/97 è sospesa, ai sensi del D.M. 350/98, qualora alle date stabilite non venga effettuato il versamento del diritto d'iscrizione annuale previsto dall'art. 3 del presente regolamento. La sospensione dell'iscrizione comporta la sospensione dell'attività suddetta, anche in assenza di formale provvedimento
2. L'attività di cui al comma 1 può essere ripresa non appena l'ufficio provinciale competente riceve l'attestazione dell'avvenuto versamento da parte dell'interessato.

## **ART. 11 DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'.**

1. Qualora la Provincia accerti, in corso d'esercizio, il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente.
2. Trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è notificato all'interessato e comunicato al Comune sede del previsto impianto e all'ARPA territorialmente competente.
4. L'eventuale ripresa dell'attività, fatta salva la verifica dei requisiti, potrà avvenire solo a seguito di una nuova comunicazione di inizio attività.
5. La Provincia dispone altresì il divieto di prosecuzione della attività qualora accerti che la comunicazione non corrisponde al vero in quanto contiene dichiarazioni mendaci o false dichiarazioni. In tal caso, fermo restando quanto disposto dall'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le attività svolte sulla base di dichiarazioni false o mendaci sono considerate effettuate in carenza della prescritta comunicazione con applicazione delle conseguenti sanzioni.

## **ART. 12 RINNOVO.**

1. La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni. Il termine si computa dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Provincia di Torino.
2. Il rinnovo deve essere presentato almeno 90 giorni prima della scadenza. Al rinnovo si applicano le disposizioni del presente regolamento, relative alla presentazione di una nuova comunicazione di inizio attività'.

## **ART. 13 MODIFICHE SOSTANZIALI**

1. Ai sensi del presente regolamento e dell'art.33 comma 5 del D.Lgs.22/97, per modifiche sostanziali si intendono:
  - le integrazioni di nuove tipologie di rifiuto, riferite al D.M. 5/02/1998, non contenute nella comunicazione precedente;
  - le modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero di cui all'allegato C del D.Lvo 22/97.
2. Le modifiche sostanziali comportano l'obbligo di presentare una nuova comunicazione ed il decorrere di 90 gg. dal ricevimento della stessa per l'esercizio delle nuove attività.

## **ART. 14 MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

1. Si intendono per modifiche non sostanziali:
  - le variazioni o le integrazioni di codici CER riferiti alle tipologie di rifiuti già precedentemente comunicate;
  - le variazioni soggettive, cioè quelle relative a sede legale, titolarità, ragione sociale e organi societari.
2. Le modifiche non sostanziali devono essere comunicate all'ufficio competente a ricevere la comunicazione di inizio della stessa e comportano l'esercizio delle nuove attività dal giorno della comunicazione.
3. Il titolare/legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio provinciale competente l'eventuale trasferimento della sede legale dell'impresa.
4. Il titolare/legale rappresentante che subentra nell'esercizio dell'attività di recupero, è tenuto a presentare all'ufficio provinciale competente le eventuali variazioni di titolarità, ragione sociale ed organi societari, unitamente ad una dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 e che null'altro è variato rispetto alla attività oggetto della comunicazione precedente. Su tali dichiarazioni verranno eseguiti i controlli previsti dalla legge.
5. La richiesta di volturare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero non comporta comunque l'obbligo di presentare nuova comunicazione, salvo che non sopravvengano variazioni all'attività già dichiarata.
6. Le variazioni soggettive sono oggetto di presa d'atto da parte della amministrazione provinciale.

#### **ART. 15 VARIAZIONE DI CLASSE.**

1. La variazione di classe di attività di cui al D.M. 350/98 deve essere comunicata all'ufficio competente a ricevere la comunicazione di inizio attività. Alla comunicazione deve essere allegata copia attestante il pagamento della quota integrativa.
2. Le attività riferite alla nuova classe possono essere effettuate dal momento della comunicazione della variazione all'ufficio competente.
3. Non necessita che la ditta presenti nuova comunicazione nel caso in cui vi sia una variazione quantitativa di rifiuto ritirato, riferita alla singola tipologia comunicata, tale da non comportare la modificazione della classe di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero

#### **ART.16 MESSA IN RISERVA**

1. Nei casi di messa in riserva e' ammesso il ricorso alla procedura semplificata disciplinata dal presente regolamento solo per le tipologie di rifiuto per le quali l'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 prevede espressamente la messa in riserva (R13) tra le "attività di recupero".

#### **ART. 17 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI**

1. Ai sensi della legge n.675/96 (privacy), al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti che effettuano recupero di rifiuti nel rispetto della normativa vigente, la Provincia puo' comunicare o diffondere i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione ed alla titolarita' delle attività svolte, raccolti nel procedimento ex art.33 D.Lgs.22/97, anche mediante pubblicazione su Internet, riviste, opuscoli o stampa.

La presente copia, composta di n. 6  
fogli, è conforme all'originale.

Torino, .....- 8. APR. 2002.....



Il Dirigente del  
Servizio Consiglio  
(Dr. Nicola TUTINO)